



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 2.3.2011
SEC(2011) 249 definitivo

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2.3.2011

relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell'interesse della collettività francese d'oltremare di Saint-Barthélemy

RELAZIONE

- L'isola di Saint-Barthélemy, attualmente regione ultraperiferica dell'UE, ha manifestato la volontà di modificare il proprio status legale al fine di diventare un territorio d'oltremare, cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con lettera del suo presidente, in data 30 giugno 2010 la Repubblica francese ha chiesto al Consiglio europeo di adottare tale modifica. La stessa è stata approvata nel corso del vertice del 29 ottobre 2010, con effetto dal 1° gennaio 2012.
- Le autorità francesi hanno espresso la volontà di conservare l'euro a Saint-Barthélemy nonostante il fatto che l'isola non farà più parte del territorio dell'Unione europea. L'utilizzo dell'euro come moneta ufficiale all'esterno dell'UE con il consenso di quest'ultima ha già dei precedenti: in base all'articolo 219, paragrafo 3, del trattato, l'UE ha concluso accordi monetari con il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e sta concludendo un quarto accordo con il Principato di Andorra. Inoltre l'euro è la moneta ufficiale a Saint-Pierre e Miquelon e a Mayotte, due paesi e territori d'oltremare francesi.
- Nel quadro di detti accordi si riconosce l'uso ufficiale dell'euro e si garantisce che la legislazione necessaria per il buon funzionamento dell'Unione economica e monetaria trovi applicazione nel paese in oggetto. Solitamente gli accordi sono incentrati soprattutto sulla legislazione in ambito monetario, bancario e finanziario, nonché sui vari atti che disciplinano la prevenzione delle frodi, delle contraffazioni e del riciclaggio di denaro.
- Nessuno degli ambiti summenzionati rientra tra le competenze della collettività d'oltremare di Saint-Barthélemy. Sebbene i provvedimenti legislativi dell'UE che richiedono misure di recepimento da parte della Repubblica francese continueranno pertanto ad applicarsi anche a Saint-Barthélemy, è necessario individuare una soluzione ad hoc che garantisca alla collettività d'oltremare continuità nell'applicazione degli atti o strumenti giuridici rilevanti presenti e futuri che producono o produrranno effetti diretti, in particolare i regolamenti, nonché e le decisioni della BCE.
- La Commissione dovrebbe essere pertanto incaricata di concludere un accordo monetario in materia tra l'Unione europea e la Repubblica francese, che agisce nell'interesse della collettività d'oltremare di Saint-Barthélemy. La BCE dovrebbe essere associata a detto negoziato.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2.3.2011

relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell'interesse della collettività francese d'oltremare di Saint-Barthélemy

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 219, paragrafo 3,

vista la raccomandazione della Commissione¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Dalla data d'introduzione dell'euro l'Unione ha competenza per le questioni monetarie e valutarie.
- (2) Spetta al Consiglio decidere le modalità per la negoziazione e la conclusione degli accordi in materia di regime monetario o valutario.
- (3) La decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010³ che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'isola di Saint-Barthélemy cessi di essere una regione ultraperiferica dell'Unione europea per accedere allo status di paese o territorio d'oltremare associato, previsto dalla parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (4) La Repubblica francese si è impegnata a concludere gli accordi necessari affinché in occasione di tale evoluzione gli interessi dell'Unione siano preservati.
- (5) La Repubblica francese ha informato le istituzioni dell'UE della propria intenzione di conservare l'euro in quanto moneta unica a Saint-Barthélemy.
- (6) Di conseguenza si dovrebbe procedere a negoziare un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese, che agisce nell'interesse della collettività francese d'oltremare

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 325 del 9.12.2010, pag. 4.

di Saint-Barthélemy. Detto accordo dovrebbe essere finalizzato a garantire continuità nell'applicazione della legislazione rilevante dell'UE a detta collettività d'oltremare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione europea intende includere gli elementi qui di seguito elencati nella negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell'interesse della collettività francese d'oltremare di Saint-Barthélemy:

a) la Repubblica francese è autorizzata a conservare l'euro in quanto moneta unica a Saint-Barthélemy e ha il diritto di dare corso legale alle banconote e alle monete in euro nel territorio della stessa;

b) gli atti giuridici dell'UE nei seguenti settori mantengono la propria validità nel territorio dell'isola di Saint-Barthélemy: la normativa in ambito monetario, bancario e finanziario (inclusa la vigilanza degli istituti interessati), la regolamentazione delle misure necessarie per l'utilizzo dell'euro, la prevenzione del riciclaggio di capitali illeciti, della frode e della contraffazione di mezzi di pagamento in contanti e diversi dai contanti, nonché le disposizioni su medaglie e gettoni e sull'adempimento degli obblighi di trasmissione di dati statistici;

c) detta continuità nell'applicazione degli atti giuridici dell'UE rilevanti deve essere garantita da:

- misure di recepimento della Repubblica francese (per le direttive UE) ed esecuzione diretta (per gli atti giuridici dell'UE che producono effetti diretti) oppure da

- una modifica della relativa legislazione della Repubblica francese, volta a garantire applicabilità piena ed immediata del diritto dell'UE a Saint-Barthélemy nei settori di cui alla lettera b).

Articolo 2

La Commissione conduce i negoziati con la Repubblica francese, che agisce nell'interesse della collettività francese d'oltremare di Saint-Barthélemy. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l'accordo della medesima è richiesto nelle materie di sua competenza.

Articolo 3

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che autorizza la firma e la conclusione dell'accordo.

La Commissione e la BCE sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2.3.2011

Per il Consiglio

Il presidente